REGOLAMENTO (CEE) N. 3128/86 DEL CONSIGLIO

del 13 ottobre 1986

recante modifica del regolamento (CEE) n. 2169/81 che stabilisce le norme generali del regime di aiuto per il cotone

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Grecia, modificato dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare il paragrafo 9 del protocollo n. 4 concernente il cotone,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il protocollo n. 4 prevede la concessione di un aiuto ai produttori di cotone, il cui importo va calcolato in base alla differenza esistente tra un prezzo d'obiettivo e il prezzo del mercato mondiale per il cotone non sgranato; che un elemento importante ai fini della determinazione di questo prezzo è rappresentato dal prezzo dei semi di cotone;

considerando che l'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2169/81 (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1976/85 (2), dispone che, se per determinare il prezzo del mercato mondiale dei semi di cotone non si può tener conto di offerte e quotazioni di alcun genere, detto prezzo è calcolato in base al valore dei prodotti ottenuti dalla trasformazione dei semi stessi; che è possibile migliorare il funzionamento del regime di aiuti stabilendo che, prima di calcolare il prezzo dei semi di cotone in base al valore dei prodotti ottenuti dalla loro trasformazione, occorre prendere in considerazione il prezzo dei semi di cotone rilevato sul mercato comunitario, sempreché tale prezzo sia veramente rappresentativo delle tendenze di detto mercato; che conviene pertanto modificare corrispondentemente il precitato articolo 4,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2169/81 è sostituito dal testo seguente:

« 4. Se per determinare il prezzo del mercato mondiale dei semi di cotone non si può tener conto di offerte e quotazioni di alcun genere, detto prezzo è calcolato in base alle offerte e quotazioni più favorevoli rilevate per i semi di cotone sul mercato comunitario oppure, qualora dette offerte e quotazioni non possano essere stabilite, in base al valore dei prodotti ottenuti dalla trasformazione dei semi stessi nella Comunità, previa detrazione del costo di trasformazione ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 13 ottobre 1986.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. JOPLING

(1) GU n. L 211 del 31. 7. 1981, pag. 2.
(2) GU n. L 186 del 16. 7. 1985, pag. 1.